CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE TRA ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.C. A R.L. E ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.C.R.L. E DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' DERIVANTE DALLA FUSIONE.

Relatore: il Presidente

ATL Biella Valsesia Vercelli scrl, con nota prot. n. 391 dell'11.07.2022, ha comunicato ai propri soci l'avanzamento dell'iter del procedimento di fusione con l' ATL della Provincia di Novara scrl - operazione prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del dicembre 2021 della Regione Piemonte e resa necessaria dalle disposizioni della Legge 7 agosto 2015, n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (Legge Madia) - come di seguito specificato:

- in data 27 giugno 2022 il Progetto di Fusione - per unione tra ATL Biella Valsesia Vercelli scrl e ATL della Provincia di Novara scrl - con la documentazione prevista dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile é stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle due società interessate e depositato presso il Registro delle Imprese con identificativo pratica n. M22622L5217
- dal 27 giugno 2022 decorrono i tempi tecnici che potranno portare all'approvazione della delibera di fusione in sede di Assemblea Straordinaria, al successivo deposito presso il Registro delle Imprese e alla sottoscrizione dell'atto di fusione.

Entrambe le società hanno trasmesso avviso, con email PEC a cui seguirà regolare convocazione, relativo alla prossima riunione dell'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del progetto di fusione che si svolgerà lunedì 14 novembre 2022 come di seguito precisato:

- alle ore 11:00 in presenza presso L'Angolo Hotel Ristorante di Carisio, Via Torino n. 3, per l'ATL Biella Valsesia Vercelli s.c. a r.l,
- alle ore 15:00 in presenza presso il Castello di Novara, Piazza Martiri della Libertà 3, per l'ATL della Provincia di Novara s.c.r.l;

La Camera di Commercio partecipa nelle società coinvolte nella fusione come segue:

- ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.C. A R.L. il cui capitale sociale interamente versato è di € 364.922,00=, detenendo una quota di nominali € 24.000,00= pari al 6,58% del complessivo capitale sociale,
- ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.C.R.L. il cui capitale sociale interamente versato è di € 114.137,44=, detenendo una quota di nominali € 12.911,42= pari al 11,31% del complessivo capitale sociale;

Con provvedimento della Giunta camerale n. 145 assunto nella riunione del 20.12.2021, con oggetto *"Razionalizzazione periodica - ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175 - delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020"*, è stato deliberato, tra l'altro, il mantenimento con azioni di razionalizzazione delle partecipazioni dirette detenute nelle società oggetto della fusione;

Ricordato che i contributi consortili annui, come indicato negli Statuti e determinati in entrambe le ATL con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget, non possono superare:

- fino al massimo di due volte l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta per ATL Biella Valsesia Vercelli s.c. a r.l
- fino al massimo di tre volte l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta per ATL della Provincia di Novara s.c.r.l.;

Il Presidente ribadisce quanto affermato nelle precedenti sedute in cui si è trattato l'argomento in oggetto riguardo alla considerazione di tale fusione come atto intermedio nella direzione della costituzione di una ATL di quadrante, obiettivo che si auspica di raggiungere entro un biennio. In caso contrario l'Ente camerale valuterà l'opportunità del mantenimento o meno della partecipazione o di diverse azioni di razionalizzazione della medesima. . Rammenta poi che l'approvazione della fusione è un atto dovuto e al riguardo chiede ed ottiene ulteriore conferma al Presidente del Collegio, Dr. Ametta che in tal senso conferma..
Interviene il Dr. Giovanardi ad assicurare il voto favorevole proprio e degli altri membri di Giunta rappresentanti Confartigianato con i quali condivide la posizione espressa nei mesi passati, nella consapevolezza che si tratta di un atto dovuto ma con l'auspicio che il consolidamento del nuovo organismo ad ATL di quadrante diventi un obiettivo irrinunciabile anche con il sostegno politico della Regione Piemonte.
Il Presidente si dice ottimista al riguardo e ringrazia i componenti della Giunta per l'atto di fiducia espresso in tale circostanza.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente e gli interventi sopra riportati, condividendone i contenuti;

Ricordato che con proprio provvedimento n. 49 assunto nella riunione del 21/07/2022 è stato deliberato il rinvio della disamina dell'argomento relativo al progetto di fusione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli scrl con sede legale in Vercelli e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara scrl con sede legale in Novara;

Considerata la comunicazione del Presidente n. 1 del 29.09.2022, relativo al Parere del Prof. Massimo Cavino in ordine al "Progetto di fusione tra Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia Vercelli s.c.a.r.l e Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.a.r.l.";

Rammentata l'esposizione, avvenuta durante la seduta di Giunta del 29/09/2022, del Prof. Francesco Bavagnoli docente presso l'Università del Piemonte Orientale in merito al progetto di fusione delle ATL Biella Valsesia Vercelli s.c. a r.l. e ATL della Provincia di Novara s.c.r.l., ricordando, tra l'altro, che a giugno è già stato depositato al Registro Imprese il progetto di fusione mediante costituzione della nuova società ATL TERRE ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C.R.L e che il passaggio formale successivo è l'Assemblea Straordinaria dei soci delle due ATL programmata per il 14 novembre prossimo così da consentire il perfezionamento della fusione entro la fine dell'anno, attuando in tal modo il piano di razionalizzazione della Regione in una logica di

realizzazione di sinergie territoriali ed erogazione di migliori servizi ai consociati e ai territori;

Esaminata la documentazione trasmessa, con nota sopra specificata da ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.C. A R.L., di seguito elencata e allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante

- Progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. delle società ATL Biella Valsesia Vercelli scrl e ATL della Provincia di Novara scrl
- Statuto della costituenda "ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli" (allegato B)
- Relazione illustrativa congiunta degli organi amministrativi della ATL Biella Valsesia Vercelli scrl e ATL della Provincia di Novara scrl (allegato A)
- Relazione dell'esperto ex art. 2501 sexies c.c. sul rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione;

Tenuto conto che ai sensi dell'art 2473 del Codice Civile e dell'art. 8 dello Statuto sociale, di entrambe le società oggetto della fusione, ai soci che non consentano la fusione spetta il diritto di recesso e, in particolare, il diritto di ottenere il rimborso della propria quota al relativo valore nominale;

Preso atto che, al valore del patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2021 e alle successive riduzioni o aumenti di capitale intercorsi prima della fusione in entrambe le ATL, la quota complessiva camerale di possesso nella nuova società "ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C. A R. L." sarà di € 25.321,00 pari all'8,8% del capitale sociale di € 286.337,00=;

Rilevato che nella nuova società "ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C. A R. L." il capitale sociale di € 286.337,00= sinteticamente sarà ripartito in forma maggioritaria, pari al 65%, come segue:

denominazione socio	capitale sociale quota	capitale sociale %	specificazione capitale
Regione Piemonte	€ 78.662,00=	27,5%	pubblico
Comune di Novara	€ 37.833,00=	13,2%	pubblico
Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	€ 25.321,00=	8,8%	pubblico
Provincia di Novara	€ 15.502,00=	5,4%	pubblico
Comune di Biella	€ 9.113,00=	3,2%	pubblico
Fondazione BIellezza	€ 7.112,00=	2,5%	privato
Provincia di Biella	€ 6.546,00=	2,3%	pubblico
Comune di Vicolungo (NO)	€ 5.891,00=	2,1%	pubblico
Totale soci maggioritari	*€ 185.980,00=*	*65,00%*	*62,50% pubblico* *2,50% privato*

e il capitale restante di € 100.357,00= suddiviso tra soci pubblici e privati con quota inferiore al 2% del capitale sociale;

Considerato l'art. 11 "Contributi dei soci e partecipazioni" dello Statuto della nuova società che prevede il versamento del contributo consortile annuo entro il 30 giugno e in misura proporzionale alla

quota di partecipazione al capitale sociale, determinato con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente, fino al massimo di due volte l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta;

Rilevato che la fusione, dal punto di vista economico e gestionale, si prefigge di garantire una migliore presenza sul territorio delle ATL e di conseguire una maggiore efficienza realizzando possibili sinergie nella promozione turistica dei territori interessati – oltre a regolarizzare la nuova società ai parametri imposti dall'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 T.U.S.P.;

All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

a) di approvare il progetto di fusione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli scrl con sede legale in Vercelli e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara scrl con sede legale in Novara, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, mediante costituzione della nuova società "ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C. A R. L." con sede legale in Vercelli;
b) di approvare lo Statuto della nuova Società "ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C. A R. L." allegato quale parte integrante al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
(Dr. Gianpiero Masera)	(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

PROGETTO DI FUSIONE
ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.

Premessa

Il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") ha per oggetto la fusione mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell'art. 2501 c.c. della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI, Società consortile a responsabilità limitata ("**ATL Biella Valsesia Vercelli**" o "**ATL BVV**") e della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA, Società consortile a responsabilità limitata ("**ATL della Provincia di Novara**" o "**ATL No**" e, congiuntamente con ATL BVV, "**le ATL**" o le "**Società partecipanti alla Fusione**").

L'operazione di fusione è espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Dicembre 2021 della Regione Piemonte, che detiene significative partecipazioni in entrambe le ATL, quale necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale "*le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente* [...] *un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni* [...] *predisponendo* [...] *un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", ove si tratti di "*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*".

L'operazione si prefigge, inoltre, di garantire una migliore presenza sul territorio e di conseguire una maggiore efficienza, realizzando possibili sinergie nella attività tipica svolta dalle ATL di promozione turistica dei territori interessati.

L'illustrazione e la giustificazione, sotto il profilo giuridico ed economico, del Progetto di Fusione sono contenute nella relazione che gli organi amministrativi delle ATL hanno redatto ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c. allegata al presente Progetto di Fusione *sub* A.

Ai sensi dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 8 dello Statuto sociale ai soci che non consentano alla fusione spetta il diritto di recesso e, in particolare, il diritto di ottenere il rimborso della propria quota al relativo valore nominale.

1. Società partecipanti alla fusione

I. Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli società consortile a responsabilità limitata, con sede in Vercelli (VC), Viale Garibaldi 96, società costituita il 30/12/2019 (per effetto della fusione per unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese S.c. a r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.) ed iscritta al REA VC - 206938, Codice Fiscale - Partita IVA - numero di iscrizione al Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 02702400025, capitale sociale interamente versato pari a nominali Euro 364.922.

II. Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara società consortile a responsabilità limitata, con sede in Novara (NO), Piazza Giacomo Matteotti 1, società costituita il 19/12/1997 ed iscritta al REA NO - 189831, Codice Fiscale - numero di iscrizione al Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 94031260030, Partita IVA 01679820033, capitale sociale interamente versato pari a nominali Euro 114.137,44.

2. Atto costitutivo e statuto della società risultante dalla fusione

Lo statuto che disciplinerà la Società risultante dalla fusione, conforme allo Statuto tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 17 luglio 2017, n. 33-5363, ai sensi della Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016, art. 11, è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* B e contiene alcune modifiche rispetto agli statuti attualmente vigenti delle due ATL (peraltro già conformi allo statuto tipo regionale), fra le quali: la denominazione societaria, il capitale sociale, le modalità di nomina dell'organo di amministrazione.

3. Modalità di assegnazione delle quote della Società risultante dalla fusione, rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro

Per le ragioni meglio illustrate nella relazione degli amministratori al progetto di fusione, il rapporto di cambio è stato determinato in funzione della consistenza patrimoniale delle due ATL, pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021 aumentato o diminuito degli aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di oggi.

A tale proposito si ricorda che il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da Euro 400.000 a Euro 364.922, a seguito del recesso di alcuni Soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei Soci del 23 dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio Raffaele Lavioso, mentre il capitale sociale della ATL No è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio Emanuele Caroselli del 29 giugno 2021, con termine ultimo per aderire del 15 aprile 2022. Il capitale è risultato aumentato per l'importo di Euro 13.944,42, passando da Euro 100.193,02 ad Euro 114.137,44, con versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Ne risultano i rapporti relativi illustrati nella Tavola sotto esposta (importi evidenziati per facilità di lettura in migliaia di Euro pur mantenendosi nei calcoli gli arrotondamenti all'euro).

Valori di patrimonio netto contabile (€ '000)		*%*
PN ATL BVV al 31/12/2021	400	
Riduzione di capitale	-35	
PN post riduzione di capitale	***365***	***52,14%***
PN ATL No al 31/12/2021	307	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	28	
PN post aumento di capitale	***335***	***47,86%***
PN aggregato	***700***	***100,0%***

Il capitale sociale della società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a Euro 286.337 e sarà assegnato:

-per Euro 149.295 ai Soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa;

-per Euro 137.042 ai Soci di ATL No, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL No moltiplicato per 1,200675 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Sulla base di tali rapporti di cambio e dell'attuale composizione e distribuzione del capitale sociale delle ATL ne risulterebbe la seguente attribuzione di quote (Ambiti: B = Provincia di Biella, NO = Provincia di Novara e VV = Valsesia e Provincia di Vercelli).

Formazione Capitale Sociale ATL BiNoVaVc post fusione (€)			
a) Capitale Sociale ex ATL BiVaVc (€) concambio		*Quota pre*	*Quota post*
0,409115x	*Ambito*	*364.922*	*149.295*
REGIONE PIEMONTE	REG	*145.321*	*59.439*
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	CCIAA	*24.000*	*9.819*
COMUNE DI BIELLA	B	*22.276*	*9.113*
FONDAZIONE BI-ELLEZZA	B	*17.384*	*7.112*
PROVINCIA DI BIELLA	B	*16.000*	*6.546*
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.	VV	*11.625*	*4.756*
PROVINCIA DI VERCELLI	VV	*10.000*	*4.091*
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI	VV	*8.527*	*3.489*
COMUNE DI VERCELLI	VV	*7.751*	*3.171*
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA	VV	*7.751*	*3.171*
UNIONE MONTANA VALLE ELVO	B	*6.637*	*2.715*
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	B	*5.686*	*2.326*
COMUNE DI COSSATO	B	*5.219*	*2.135*
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	VV	*4.263*	*1.744*
COMUNE DI VARALLO	VV	*3.875*	*1.585*
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI	VV	*3.875*	*1.585*
COMUNE DI ANDORNO MICCA	B	*2.853*	*1.167*
UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE	B	*2.804*	*1.147*
COMUNE DI CANDELO	B	*2.366*	*968*
COMUNE DI SANDIGLIANO	B	*2.366*	*968*
MONTEROSA 2000 SPA	VV	*2.325*	*951*
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA	VV	*2.000*	*818*
COMUNE DI GATTINARA	VV	*1.937*	*792*
COMUNE DI VALDUGGIA	VV	*1.937*	*792*
COMUNE DI SORDEVOLO	B	*1.891*	*774*
COMUNE DI VALDILANA	B	*1.856*	*759*
COMUNE DI VERRONE	B	*1.415*	*579*
CONFESERCENTI DEL BIELLESE	B	*1.122*	*459*
UNIONE COMUNI TRA BARAGGIA E BRAMATERRA	B	*951*	*389*
COMUNE DI SALUSSOLA	B	*940*	*385*
BIELLA ACCOGLIE	B	*841*	*344*
CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI	B	*841*	*344*
ASSOCIAZIONE TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO	B	*841*	*344*
COMUNE DI QUARONA	VV	*775*	*317*
COMUNE DI MOLLIA	VV	*775*	*317*
COMUNE ALTO SERMENZA	VV	*775*	*317*
COMUNE DI CELLIO CON BREIA	VV	*775*	*317*
CONFESERCENTI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA	VV	*775*	*317*
COMUNE DI SCOPA	VV	*775*	*317*
CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BIELLA - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI	B	*561*	*230*
CNA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.M.I. DEL BIELLESE	B	*561*	*230*

COMITATO CARNEVALE DI BORGOSESIA	VV	*525*	*215*
COMUNE DI VALDENGO	B	*484*	*198*
AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO DI OROPA	B	*464*	*190*
COMUNE DI GAGLIANICO	B	*464*	*190*
COMUNE DI BIOGLIO	B	*464*	*190*
COMUNE DI LESSONA	B	*464*	*190*
COMUNE DI MASSERANO	B	*464*	*190*
COMUNE DI GRAGLIA	B	*464*	*190*
COMUNE DI PONDERANO	B	*464*	*190*
COMUNE DI DORZANO	B	*464*	*190*
COMUNE DI MUZZANO	B	*464*	*190*
COMUNE DI BRUSNENGO	B	*464*	*190*
ENOTECA REGIONALE DEL BIELLESE E DELLA SERRA	B	*464*	*190*
UNIONE DI COMUNI COMUNITA' COLLINARE INTORNO AL LAGO	B	*464*	*190*
PRO LOCO BIELLA E VALLE OROPA	B	*464*	*190*
COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE	B	*464*	*190*
COMUNE DI POLLONE	B	*464*	*190*
COMUNE DI VIVERONE	B	*464*	*190*
COMUNE DI ROPPOLO	B	*464*	*190*
COMUNE DI DONATO	B	*464*	*190*
COMUNE DI PETTINENGO	B	*464*	*190*
COMUNE DI BENNA	B	*464*	*190*
COMUNE DI CERRIONE	B	*464*	*190*
FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA	B	*464*	*190*
COMUNE DI PIATTO	B	*464*	*190*
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	B	*464*	*190*
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CANDELO	B	*464*	*190*
FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS	B	*464*	*190*
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	B	*464*	*190*
COMUNE DI TRONZANO	VV	*388*	*159*
SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO MERA E SEGGIOVIE MERA SE.ME. SPA	VV	*388*	*159*
COMUNE DI CIGLIANO	VV	*388*	*159*
COMUNE DI ALICE CASTELLO	VV	*388*	*159*
COMUNE DI SANTHIA'	VV	*388*	*159*
COMUNE DI MONCRIVELLO	VV	*388*	*159*
COMUNE DI BALOCCO	VV	*388*	*159*
SERVIZI INDUSTRIALI NOVARA S.R.L.	VV	*388*	*159*
COMUNE DI CAMPERTOGNO	VV	*388*	*159*
EDDYLINE SCUOLA DI CANOA - CENTRO SPORT FLUVIALI	VV	*388*	*159*
A.T. PRO LOCO SCOPELLO	VV	*388*	*159*
VALSESIA MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	VV	*388*	*159*
CENTRO CANOA RAFTING MONROSA	VV	*388*	*159*
ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELLE TERRE DEL NEBBIOLO	VV	*388*	*159*
CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE "GEOM F. BORGOGNA"	VV	*388*	*159*

RSt

PON.A.S. ITALY S.R.L.	VV	388	159
SESIA RAFTING ASD	VV	388	159
PRINCIPATO DI LUCEDIO S.R.L.	VV	388	159
FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE	VV	388	159
COMUNE DI TRINO	VV	388	159
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA	VV	388	159
COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE	VV	388	159
COMUNE DI ROASIO	VV	388	159
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE	VV	388	159
COMUNE DI BOCCIOLETO	VV	388	159
COMUNE DI CARCOFORO	VV	388	159
COMUNE DI CERVATTO	VV	388	159
COMUNE DI CIVIASCO	VV	388	159
COMUNE DI FOBELLO	VV	388	159
COMUNE DI PILA	VV	388	159
COMUNE DI PIODE	VV	388	159
SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO E DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE IN VALSESIA	VV	388	159
PRO LOCO BORGOSESIA	VV	388	159
COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	VV	388	159
PRO LOCO DI SANTHIA'	VV	388	159
PRO LOCO DI CAMPERTOGNO	VV	388	159
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA	VV	388	159
UNPLI VERCELLI APS	VV	388	159
FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	VV	388	159
COMUNE DI MIAGLIANO	B	285	117
G.A.L. MONTAGNE BIELLESI	B	280	115
COMUNE DI TAVIGLIANO	B	250	102
COMUNE DI ROSAZZA	B	190	78
b) Capitale Sociale ex ATL No (€) concambio 1,200675x	***Ambito***	***Quota pre 114.137,44***	***Quota post 137.042***
COMUNE DI NOVARA	NO	31.504,03	37.833
REGIONE PIEMONTE	REG	16.010,26	19.223
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	CCIAA	12.911,42	15.502
PROVINCIA DI NOVARA	NO	12.911,42	15.502
COMUNE DI VICOLUNGO	NO	4.906,37	5.891
COMUNE DI GALLIATE	NO	4.131,66	4.961
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI CAMERI	NO	1.549,38	1.860
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GALLIATE	NO	1.291,14	1.550
COMUNE DI CAMERI	NO	1.032,92	1.240
COMUNE DI MOMO	NO	1.032,92	1.240
COMUNE DI BORGOMANERO	NO	1.032,92	1.240
COMUNE DI BORGO TICINO	NO	1.032,92	1.240
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE	NO	1.032,92	1.240
COMUNE DI BRIGA NOVARESE	NO	516,46	620
COMUNE DI SORISO	NO	516,46	620

CONFAGRICOLTURA NOVARA VCO	NO	*516,46*	*620*
KALATA' IMPRESA SOCIALE	NO	*516,46*	*620*
AUTOMOBILE CLUB NOVARA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI OLEGGIO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI GHEMME	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI GRIGNASCO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI ROMENTINO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI BIANDRATE	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI POMBIA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI TRECATE	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI VARALLO POMBIA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI INVORIO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI SUNO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI FARA NOVARESE	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI BOGOGNO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI VESPOLATE	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI CUREGGIO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI CASALINO	NO	*516,46*	*620*
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GHEMME	NO	*516,46*	*620*
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARPITESCA	NO	*516,46*	*620*
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FONTANETO D'AGOGNA	NO	*516,46*	*620*
FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI GATTICO-VERUNO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI LANDIONA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI SIZZANO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI TORNACO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI BRIONA	NO	*516,46*	*620*
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI MEZZOMERICO	NO	*516,46*	*620*
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI NOVARA E VCO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	*516,46*	*620*
ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO MANGHIN E MANGHINA	NO	*516,46*	*620*
CONFESERCENTI DI NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA	NO	*516,46*	*620*
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SIZZANO	NO	*516,46*	*620*
COMUNE DI PRATO SESIA	NO	*516,46*	*620*
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA	NO	*516,46*	*620*
ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DELLA BATTAGLIA	NO	*516,46*	*620*
UNPLI	NO	*516,46*	*620*
Totale Capitale Sociale ATL BiNoVaVc (€)			***286.337***

Tenendo conto dell'attribuzione delle quote di cui sopra si riepiloga la conseguente distribuzione del capitale sociale.

Capitale Sociale ATL BiNoVaVc post fusione (€)	*Ambito*	*Quota (€)*	*%*
REGIONE PIEMONTE	REG	*78.662*	*27,5%*
COMUNE DI NOVARA	NO	*37.833*	*13,2%*
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	CCIAA	*25.321*	*8,8%*
PROVINCIA DI NOVARA	NO	*15.502*	*5,4%*
COMUNE DI BIELLA	B	*9.113*	*3,2%*
FONDAZIONE BI-ELLEZZA	B	*7.112*	*2,5%*
PROVINCIA DI BIELLA	B	*6.546*	*2,3%*
COMUNE DI VICOLUNGO	NO	*5.891*	*2,1%*
COMUNE DI GALLIATE	NO	*4.961*	*1,7%*
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.	VV	*4.756*	*1,7%*
PROVINCIA DI VERCELLI	VV	*4.091*	*1,4%*
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI	VV	*3.489*	*1,2%*
COMUNE DI VERCELLI	VV	*3.171*	*1,1%*
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA	VV	*3.171*	*1,1%*
UNIONE MONTANA VALLE ELVO	B	*2.715*	*0,9%*
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	B	*2.326*	*0,8%*
COMUNE DI COSSATO	B	*2.135*	*0,7%*
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI CAMERI	NO	*1.860*	*0,6%*
COMUNE DI ALAGNA VALSESIA	VV	*1.744*	*0,6%*
COMUNE DI VARALLO	VV	*1.585*	*0,6%*
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI	VV	*1.585*	*0,6%*
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GALLIATE	NO	*1.550*	*0,5%*
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE		*1.430*	*0,5%*
di cui ambito	NO	*1.240*	
di cui ambito	B	*190*	
COMUNE DI CAMERI	NO	*1.240*	*0,4%*
COMUNE DI MOMO	NO	*1.240*	*0,4%*
COMUNE DI BORGOMANERO	NO	*1.240*	*0,4%*
COMUNE DI BORGO TICINO	NO	*1.240*	*0,4%*
COMUNE DI ANDORNO MICCA	B	*1.167*	*0,4%*
UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE	B	*1.147*	*0,4%*
COMUNE DI CANDELO	B	*968*	*0,3%*
COMUNE DI SANDIGLIANO	B	*968*	*0,3%*
MONTEROSA 2000 SPA	VV	*951*	*0,3%*
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA	VV	*818*	*0,3%*
COMUNE DI GATTINARA	VV	*792*	*0,3%*
COMUNE DI VALDUGGIA	VV	*792*	*0,3%*
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA		*779*	*0,3%*
di cui ambito	NO	*620*	
di cui ambito	VV	*159*	
COMUNE DI SORDEVOLO	B	*774*	*0,3%*
COMUNE DI VALDILANA	B	*759*	*0,3%*
COMUNE DI BRIGA NOVARESE	NO	*620*	*0,2%*

COMUNE DI SORISO	NO	620	0,2%
CONFAGRICOLTURA NOVARA VCO	NO	620	0,2%
KALATA' IMPRESA SOCIALE	NO	620	0,2%
AUTOMOBILE CLUB NOVARA	NO	620	0,2%
COMUNE DI OLEGGIO	NO	620	0,2%
COMUNE DI GHEMME	NO	620	0,2%
COMUNE DI GRIGNASCO	NO	620	0,2%
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	NO	620	0,2%
COMUNE DI ROMENTINO	NO	620	0,2%
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI BIANDRATE	NO	620	0,2%
COMUNE DI POMBIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI TRECATE	NO	620	0,2%
COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI VARALLO POMBIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI INVORIO	NO	620	0,2%
COMUNE DI SUNO	NO	620	0,2%
COMUNE DI BORGOLAVEZZARO	NO	620	0,2%
COMUNE DI FARA NOVARESE	NO	620	0,2%
COMUNE DI BOGOGNO	NO	620	0,2%
COMUNE DI VESPOLATE	NO	620	0,2%
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA	NO	620	0,2%
COMUNE DI CUREGGIO	NO	620	0,2%
COMUNE DI CASALINO	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GHEMME	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARPITESCA	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO FONTANETO D'AGOGNA	NO	620	0,2%
FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA	NO	620	0,2%
COMUNE DI GATTICO-VERUNO	NO	620	0,2%
COMUNE DI LANDIONA	NO	620	0,2%
COMUNE DI SIZZANO	NO	620	0,2%
COMUNE DI TORNACO	NO	620	0,2%
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	NO	620	0,2%
COMUNE DI BRIONA	NO	620	0,2%
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE	NO	620	0,2%
COMUNE DI MEZZOMERICO	NO	620	0,2%
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI NOVARA E VCO	NO	620	0,2%
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO MANGHIN E MANGHINA	NO	620	0,2%
CONFESERCENTI DI NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SIZZANO	NO	620	0,2%
COMUNE DI PRATO SESIA	NO	620	0,2%
ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DELLA BATTAGLIA	NO	620	0,2%
UNPLI	NO	620	0,2%
COMUNE DI VERRONE	B	579	0,2%
CONFESERCENTI DEL BIELLESE	B	459	0,2%
UNIONE COMUNI TRA BARAGGIA E BRAMATERRA	B	389	0,1%

COMUNE DI SALUSSOLA	B	385	0,1%
BIELLA ACCOGLIE	B	344	0,1%
CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI	B	344	0,1%
ASSOCIAZIONE TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO	B	344	0,1%
COMUNE DI QUARONA	VV	317	0,1%
COMUNE DI MOLLIA	VV	317	0,1%
COMUNE ALTO SERMENZA	VV	317	0,1%
COMUNE DI CELLIO CON BREIA	VV	317	0,1%
CONFESERCENTI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA	VV	317	0,1%
COMUNE DI SCOPA	VV	317	0,1%
CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BIELLA - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI	B	230	0,1%
CNA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.M.I. DEL BIELLESE	B	230	0,1%
COMITATO CARNEVALE DI BORGOSESIA	VV	215	0,1%
COMUNE DI VALDENGO	B	198	0,1%
AMMINISTRAZIONE DEL SANTUARIO DI OROPA	B	190	0,1%
COMUNE DI GAGLIANICO	B	190	0,1%
COMUNE DI BIOGLIO	B	190	0,1%
COMUNE DI LESSONA	B	190	0,1%
COMUNE DI MASSERANO	B	190	0,1%
COMUNE DI GRAGLIA	B	190	0,1%
COMUNE DI PONDERANO	B	190	0,1%
COMUNE DI DORZANO	B	190	0,1%
COMUNE DI MUZZANO	B	190	0,1%
COMUNE DI BRUSNENGO	B	190	0,1%
ENOTECA REGIONALE DEL BIELLESE E DELLA SERRA	B	190	0,1%
UNIONE DI COMUNI COMUNITA' COLLINARE INTORNO AL LAGO	B	190	0,1%
PRO LOCO BIELLA E VALLE OROPA	B	190	0,1%
COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE	B	190	0,1%
COMUNE DI POLLONE	B	190	0,1%
COMUNE DI VIVERONE	B	190	0,1%
COMUNE DI ROPPOLO	B	190	0,1%
COMUNE DI DONATO	B	190	0,1%
COMUNE DI PETTINENGO	B	190	0,1%
COMUNE DI BENNA	B	190	0,1%
COMUNE DI CERRIONE	B	190	0,1%
FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA	B	190	0,1%
COMUNE DI PIATTO	B	190	0,1%
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	B	190	0,1%
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CANDELO	B	190	0,1%
FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS	B	190	0,1%
COMUNE DI TRONZANO	VV	159	0,1%
SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO MERA E SEGGIOVIE MERA SE.ME. SPA	VV	159	0,1%
COMUNE DI CIGLIANO	VV	159	0,1%
COMUNE DI ALICE CASTELLO	VV	159	0,1%
COMUNE DI SANTHIA'	VV	159	0,1%
COMUNE DI MONCRIVELLO	VV	159	0,1%
COMUNE DI BALOCCO	VV	159	0,1%

SERVIZI INDUSTRIALI NOVARA S.R.L.	VV	159	0,1%
COMUNE DI CAMPERTOGNO	VV	159	0,1%
EDDYLINE SCUOLA DI CANOA - CENTRO SPORT FLUVIALI	VV	159	0,1%
A.T. PRO LOCO SCOPELLO	VV	159	0,1%
VALSESIA MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	VV	159	0,1%
CENTRO CANOA RAFTING MONROSA	VV	159	0,1%
ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA E DELLE TERRE DEL NEBBIOLO	VV	159	0,1%
CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE "GEOM F. BORGOGNA"	VV	159	0,1%
PON.A.S. ITALY S.R.L.	VV	159	0,1%
SESIA RAFTING ASD	VV	159	0,1%
PRINCIPATO DI LUCEDIO S.R.L.	VV	159	0,1%
FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE	VV	159	0,1%
COMUNE DI TRINO	VV	159	0,1%
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA	VV	159	0,1%
COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE	VV	159	0,1%
COMUNE DI ROASIO	VV	159	0,1%
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE	VV	159	0,1%
COMUNE DI BOCCIOLETO	VV	159	0,1%
COMUNE DI CARCOFORO	VV	159	0,1%
COMUNE DI CERVATTO	VV	159	0,1%
COMUNE DI CIVIASCO	VV	159	0,1%
COMUNE DI FOBELLO	VV	159	0,1%
COMUNE DI PILA	VV	159	0,1%
COMUNE DI PIODE	VV	159	0,1%
SOCIETÀ DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO E DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE D'ARTE IN VALSESIA	VV	159	0,1%
PRO LOCO BORGOSESIA	VV	159	0,1%
COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	VV	159	0,1%
PRO LOCO DI SANTHIA'	VV	159	0,1%
PRO LOCO DI CAMPERTOGNO	VV	159	0,1%
UNPLI VERCELLI APS	VV	159	0,1%
FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	VV	159	0,1%
COMUNE DI MIAGLIANO	B	117	0,04%
G.A.L. MONTAGNE BIELLESI	B	115	0,04%
COMUNE DI TAVIGLIANO	B	102	0,04%
COMUNE DI ROSAZZA	B	78	0,03%
Totale Capitale Sociale ATL BiNoVaVc (€)		***286.337***	***100,0%***

La distribuzione del capitale sociale sopra riepilogata è sintetizzata nella seguente tabella con suddivisione per ambiti territoriali.

Quadro sintetico ATL BiNoVaVc	*Quota (€)*	*%*
Regione Piemonte	78.662	27,5%
Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte	25.321	8,8%
Soci Ambito Novarese	102.317	35,7%
Soci Ambito Biellese	44.774	15,6%
Soci Ambito Valsesia Vercelli	35.263	12,3%
	286.337	***100,0%***

Non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei Soci di entrambe le società.

4. Data dalla quale le quote della Società risultante dalla fusione assegnate ai Soci delle Società fondende partecipano agli utili

Le quote della Società risultante dalla fusione che verranno assegnate ai Soci delle Società fondende avranno godimento dalla medesima data di efficacia reale della fusione così come specificato nel successivo punto.

5. Data di effetto reale, contabile e fiscale della fusione

A. Effetti reali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, c.c., gli effetti reali della fusione decorreranno dal momento in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese o nella successiva data che sarà indicata nell'atto di fusione.

B. Effetti contabili e fiscali

Ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, c.c. e dell'art. 172 del DPR 917/1986 TUIR, le operazioni delle Società partecipanti alla fusione verranno imputate al bilancio della Società risultante dalla fusione, anche ai fini delle imposte sui redditi, dal momento del verificarsi degli effetti reali della fusione come sopra definiti.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di Soci e a possessori di titoli diversi dalle quote

Non sono previsti particolari categorie di Soci o possessori di titoli diversi dalle quote.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

8. Situazioni patrimoniali

Ai sensi dell'art. 2501 quater c.c. i bilanci degli esercizi chiusi al 31/12/2021 sono adottati come situazioni patrimoniali di riferimento per la fusione.

Allegati al Progetto di Fusione:
A) Relazione degli organi amministrativi di ATL BVV e ATL No ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c.
B) Statuto della società risultante dalla Fusione

lì, 27 giugno 2022

Per ATL Biella Valsesia Vercelli
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Pier Giorgio Fossale

Allegato A
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONGIUNTA
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
DELLA
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
BIELLA VALSESIA VERCELLI S.c. a r.l.
E DELLA
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.c. a r.l.
SUL PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE DELLE DUE SOCIETÀ
ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile

Indice della relazione

1. Premessa
2. Le motivazioni dell'operazione
3. I criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote

1. Premessa

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la presente relazione, redatta congiuntamente dagli organi amministrativi delle Società in epigrafe, al progetto di fusione mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell'art. 2501 c.c. della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI, Società consortile a responsabilità limitata (**"ATL Biella Valsesia Vercelli"** o **"ATL BVV"**) e della AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA, Società consortile a responsabilità limitata (**"ATL della Provincia di Novara"** o **"ATL No"** e, congiuntamente con ATL BVV, **"le ATL"** o le **"Società partecipanti alla Fusione"**).

Ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. la presente relazione illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico l'operazione di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote, indicandone i relativi criteri di determinazione e segnalando le eventuali difficoltà di valutazione.

2. Le motivazioni dell'operazione

Da un punto di vista giuridico, l'operazione di fusione, espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Dicembre 2021 della Regione Piemonte, che detiene significative partecipazioni in entrambe le ATL, è necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente* [...] *un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni* [...] *predisponendo* [...] *un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o*

cessione", ove si tratti di "*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*".

Da un punto di vista economico e gestionale, l'operazione si prefigge, di garantire una migliore presenza sul territorio delle ATL e di conseguire una maggiore efficienza, realizzando possibili sinergie nella promozione turistica dei territori interessati.

3. I criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote

Le due Società partecipanti alla fusione hanno la veste giuridica di società consortili a responsabilità limitata e, ai sensi dell'art. 1.4 dei rispettivi Statuti attualmente in vigore, non perseguono scopo di lucro[1].

Tali peculiarità allontanano le ATL dal modello capitalistico tipico invalso per le società di capitali che si prefiggono lo scopo di perseguire utili. In questo contesto, il capitale sociale delle ATL è collegato ad alcuni diritti e doveri:
-diritto di voto in assemblea;
-dovere di versamento dei contributi consortili proporzionati con un moltiplicatore al capitale sociale secondo quanto deliberato annualmente dall'assemblea dei Soci (art. 11 Statuto);
-diritto al rimborso della quota al valore nominale del capitale in caso di recesso (art. 8.5 statuto);
-diritti patrimoniali in caso di scioglimento e liquidazione della società.

Date queste premesse, per determinare il concambio, gli organi amministrativi delle ATL hanno ritenuto corretto riferirsi ai valori economici, stimati secondo un metodo patrimoniale semplice, in analogia a quanto operato nell'operazione di fusione che ha dato origine ad ATL Biella Valsesia Vercelli (costituita il 30/12/2019 attraverso l'unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese S.c. a r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.) e come riscontrato in altre operazioni di fusione di società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro.

Ciò in quanto l'applicazione di metodi reddituali e finanziari non pare appropriata al caso di specie, data l'assenza di scopo di lucro dell'attività sociale e, quindi, la non coerenza di un'ipotesi di una corrente reddituale che sia realizzata indefinitamente nel tempo.

In via di principio ed in chiave valutativa, potrebbe essere dato un peso alla capacità delle singole ATL di generare risultati operativi positivi, con il limite comunque della prospettiva di un fisiologico pareggio di bilancio, che porterebbe al più a determinare un avviamento negativo in un'ottica di creazione / distruzione di valore, che però non è stata ritenuta indicata per entità che generano valore verso i Soci consorziati in via indiretta attraverso la promozione del turismo nei rispettivi ambiti territoriali.

---

[1] Lo statuto delle ATL recita: "*1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro*".

In tale prospettiva, l'utilità complessiva che i Soci ritraggono in via mediata ed indiretta dalla partecipazione alla Società, conformemente allo scopo consortile, può essere approssimata dall'investimento necessario per acquisire o riprodurre le attività al netto delle passività presenti nello Stato Patrimoniale delle ATL.

Pare, quindi, preferibile utilizzare il metodo patrimoniale per la stima del concambio in quanto maggiormente idoneo a sintetizzare in unità di misura omogenee e secondo criteri di equità i rapporti relativi inerenti i diritti / doveri collegati al capitale sociale.

In assenza di cespiti aventi significative riserve latenti di valore, le consistenze patrimoniali delle due ATL sono state assunte in misura pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021 (ricordando che i bilanci sono stati regolarmente assoggettati a revisione legale senza che emergessero rilievi di sorta), aumentato o diminuito degli aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di oggi.

A tale proposito si è considerato che il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da Euro 400.000 a Euro 364.922, a seguito del recesso di alcuni Soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei Soci del 23 dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio Raffaele Lavioso, mentre il capitale sociale della ATL No è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio Emanuele Caroselli del 29 giugno 2021, con termine ultimo per aderire del 15 aprile 2022. Il capitale è risultato aumentato per l'importo di Euro 13.944,42, passando da Euro 100.193,02 ad Euro 114.137,44, con versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Ne risultano i rapporti relativi illustrati nella Tavola sotto esposta (importi evidenziati per facilità di lettura in migliaia di Euro pur mantenendosi nei calcoli gli arrotondamenti all'euro).

Valori di patrimonio netto contabile (€ '000)		*%*
PN ATL BVV al 31/12/2021	400	
Riduzione di capitale	-35	
PN post riduzione di capitale	***365***	***52,14%***
PN ATL No al 31/12/2021	307	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	28	
PN post aumento di capitale	***335***	***47,86%***
PN aggregato	***700***	***100,0%***

Il capitale sociale della società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a Euro 286.337 e sarà assegnato:

-per Euro 149.295 ai Soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per

difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa;

-per Euro 137.042 ai Soci di ATL No, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL No moltiplicato per 1,200675 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Al di là delle note di tipo metodologico in precedenza richiamate, che hanno richiesto l'adattamento al contesto specifico dei metodi di valutazione usualmente applicati ad entità finalizzate alla produzione e distribuzione di utili, non si segnalano particolari difficoltà di valutazione.

Per le ulteriori informazioni inerenti all'operazione si rimanda al progetto di fusione.

lì, 27 giugno 2022

Per ATL Biella Valsesia Vercelli
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Pier Giorgio Fossale

Per ATL della Provincia di Novara
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Maria Rosa Fagnoni

RELAZIONE DELL'ESPERTO EX ART.2501 SEXIES C.C. SUL RAPPORTO DI CAMBIO INDICATO NEL PROGETTO DI FUSIONE TRA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI S.C. A R.L.

E

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.C. A R. L.

Dott. ANDREA CALVI
Via Fratelli Bandiera n.1
13100 Vercelli

Vercelli, 27 Giugno 2022

Sommario

1. L'incarico

2. I soggetti e la prospettata operazione straordinaria

    2.1 Le società partecipanti alla fusione

    2.2 La prospettata operazione straordinaria

3. Il quadro normativo e le finalità della relazione dell'esperto

    3.1 I riferimenti normativi: gli interessi tutelati e gli obblighi imposti all'esperto

    3.2 Natura e portata della relazione ex art. 2501 sexies c.c.

4. La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'incarico

5. La metodologia di valutazione perla determinazione del rapporto di cambio

6. Le difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

7. I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

    7.1 Determinazione dei rapporto di concambio

8. Il lavoro svolto

9. L'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute

10. Le conclusioni

1. L'incarico

- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede in Vercelli (VC) Viale Garibaldi n.96C.F. e P. lVA02702400025

- ha nominato quale esperto che, a norma dell'art. 2501 sexies c.c., rediga la Relazione sulla congruità del rapporto del cambio delle quote (di seguito, l'INCARICO) nella prospettata operazione di(fusione omogenea tra Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede con sede in Vercelli (VC) Viale Garibaldi n.96 C.F. e P. IVA 02702400025 e Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL, con sede in sede in Novara (NO) , PiàZ2à Giacomo Matteotti n. 1 C.F 94031260030 e P. IVA 01679820033 con la costituzione della ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Valsesia Vercelli Novara SCARL, il sottoscritto dott. Andrea Calvi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli al nr. 76 sez. A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al nr. 9.651 pubblicato nella G.U. supplemento nr. 31/bis DM del 21 aprile 1995.
L'illustrazione delle analisi e delle elaborazioni peritali compiute per adempiere all'incarico è strutturata come segue:

i soggetti e la prospettata operazione straordinaria;

- il richiamo delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie e la conseguente finalità della Relazione;
- la documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'INCARICO;
- la metodologia di valutazione adottata dagli Amministratori delle società partecipanti alla FUSIONE per la determinazione del rapporto di cambio e le difficoltà affrontate;

  i risultati emersi dalla valutazione degli Amministratori;
- il lavoro svolto in ordine alla verifica dell'adeguatezza delle valutazioni effettuate;
- l'attestazione in ordine a quanto previsto dall'art. 2501 sexies

2. I soggetti e la prospettata operazione straordinaria

2.1 Le società partecipanti alla Fusione

I soggetti partecipanti alla FUSIONE sono i seguenti:

- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede con sede in Vercelli (VC) Viale Garibaldi n.96 C.F. e P. IVA 02702400025

- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL, con sede in sede in Novara (NO) , Piazza Giacomo Matteotti n. 1 C.F 94031260030 e P. IVA 01679820033

I soggetti partecipanti alla prospettata operazione straordinaria sono società a capitale per buona parte pubblico

2.2 La prospettata operazione straordinaria

Da un punto di vista giuridico, l'operazione di fusione, espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Dicembre 2021 della Regione Piemonte, che detiene significative partecipazioni in entrambe le ATL, è necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente ...) un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni ...) predisponendo ...) un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, ove si tratti di *"partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"*.

Da un punto di vista economico e gestionale, l'operazione si prefigge, di garantire una migliore presenza sul territorio delle ATL e di conseguire una maggiore efficienza, realizzando possibili sinergie nella promozione turistica dei territori interessati.

3. Quadro normativo e le finalità della Relazione dell'esperto

3.1 I riferimenti normativi: altri interessi tutelati e all' obblighi imposti all'esperto L'attestazione della congruità del rapporto di cambio fissato dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE, destinata alle Assemblee delle due società, viene effettuata al fine di assolvere alle disposizioni di cui all'art. 2501 sexies c.c.

Per delineare correttamente le finalità della presente Relazione, avuto riguardo al contesto normativo nei quale essa si colloca, giova preliminarmente richiamare gli interessi tutelati dalla norma e gli obblighi che la stessa Relazione impone all'esperto per quanto attiene ai contenuti della stessa.

Le norme che disciplinano l'istituto giuridico della fusione societaria delineano un articolato procedimento che, pur considerando come centrale il momento della decisione dell'Assemblea e la dell'attuazione della delibera di fusione, si caratterizza per una serie di atti ordinati in rigorosa progressiva sequenza, per una preventiva e chiara informazione ai soci e ai terzi.

Nell'ambito del procedimento delineato dal Legislatore, la Relazione ex art. 2501 sexies c.c. si colloca nella c.d. fase "pre deliberativo" della fusione, ossia quella fase che segue la redazione dei Progetto di fusione e che risulta caratterizzata dalla predisposizione dei documenti strumentali ad una adeguata informazione per la successiva decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 c.c.

Quale ulteriore presidio per una corretta informazione a favore dei soci e per una loro consapevole successiva decisione, il processo di valutazione delle società partecipanti alla fusione ed il risultato finale della determinazione del rapporto di cambio devono essere verificati da un esperto indipendente rispetto agli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

Le disposizioni di cui all'art. 2501 sexies c.c. relative alla Relazione dell'esperto si inseriscono nell'ambito di un ideale percorso di continuità con quelle dell'articolo precedente, assolvendo ad una funzione integratrice della tutela garantita con le disposizioni di cui all'art. 2501 quinquies c.c. (Relazione dell'Organo Amministrativo).

A seguito della illustrazione e giustificazione da parte degli Organi Amministrativi partecipanti alla fusione del rapporto di cambio, il parere richiesto all'esperto indipendente è finalizzato a porre i soci in condizione di esprimere un parere consapevole e ponderato sulla deliberanda operazione di fusione.

Con riguardo al contenuto della Relazione dell'esperto, precise indicazioni sono rinvenibili direttamente dal disposto dell'art. 2501 sexies c.c.

A norma dei citato articolo, infatti, all'esperto è richiesta la redazione di una "relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote" in cui siano indicati:

- "il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi";
- "le eventuali difficoltà di valutazione";

oltre ad "un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato".

Per sua natura, quindi, il parere richiesto all'esperto si pone su un piano diverso rispetto a quello della Relazione dell'Organo Amministrativo.

All'esperto, infatti non è richiesta un'autonoma attività valutativa, ma una verifica indipendente del procedimento di calcolo del rapporto di cambio seguito dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione, valutando l'adeguatezza di questo e la corretta applicazione dei metodi di valutazione adottati.

Dei pari, all'esperto non è richiesto di proporre un proprio rapporto di cambio, né tantomeno di entrare nei merito della convenienza economica dell'operazione, bensì di analizzare la ragionevole, motivata e non arbitraria scelta valutativa e metodologica adottata dagli Organi Amministrativi e, dunque, l'adeguatezza dei criteri di valutazione rispetto alle caratteristiche-tipo delle società interessate alla fusione.

In altri termini, la pronuncia di un giudizio di congruità richiede all'esperto di verificare che i criteri applicati dagli Organi Amministrativi ai fini della determinazione del rapporto di cambio adeguato alla situazione reale delle società interessate alla fusione, considerando e soppesando le significità sia interne che esterne delle società stesse.

3.2 Natura e portata della Relazione ex art. 2501 sexies c. c.

Il presente lavoro si inquadra all'interno della cornice normativa sopra illustrata e *assume* significità unicamente in tale ambito.

Il processo di analisi illustrato nel prosieguo ha la specifica finalità di attestare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE.

A tale fine, la presente Relazione indica la metodologia valutativa seguita dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE per la determinazione del rapporto di cambio, e le eventuali difficoltà di valutazione dal medesimo affrontate.

In particolare, essa contiene l'analisi della scrivente sull'adeguatezza del metodo di valutazione adottato, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, oltre che sulla sua concreta applicazione.
Nell'esaminare il *percorso* valutativo seguito dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE non è stata effettuata alcuna valutazione economica delle stesse.
Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle due società partecipanti alla FUSIONE e va da sè che nessuna utilizzazione parziale dei dati, delle informazioni disponibili, del giudizi e dei risultati espressi nella presente Relazione potrà assumere significato al di fuori di essa.

4. La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'incarico

In ordine allo svolgimento dell'INCARICO e alla redazione della presente Relazione, lo scrivente si è avvalso delle informazioni e dei dati economici, patrimoniali e finanziari forniti dalle società partecipanti alla FUSIONE.
In particolare, sono stati acquisiti ed analizzati i seguenti documenti:

- Progetto di fusione redatto sensi/dell'art. 2501 ter c.c.
  Relazione del Consiglio di Amministrazione di Progetto di fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c
- Situazione Patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. di entrambi le società alla data 31 dicembre 2021

5. La metodologia di valutazione per la determinazione dei rapporto di cambio

Gli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE, per la determinazione del rapporto di cambio delle quote, tenuto conto della tipologia delle società entrambe senza scopo di lucro, si è basata sulle situazioni patrimoniali predisposte al 31 dicembre 2021 e sul capitale sociale esistente in entrambi le società.

6. Le difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Nella Relazione ex art. 2501 quinquies c.c., gli ORGANI AMMINISTRATIVI non fanno menzione a particolari difficoltà incontrate nella valutazione delle società partecipanti alla FUSIONE.

7. I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

7.1 Determinazione del rapporto di concambio

Le due Società partecipanti alla fusione hanno la veste giuridica di società consortili a responsabilità limitata e, ai sensi dell'art. 1.4 dei rispettivi Statuti attualmente in vigore, non perseguono scopo di lucro[1].

Tali peculiarità allontanano le ATL dal modello capitalistico tipico invalso per le società di capitali che si prefiggono lo scopo di perseguire utili. In questo contesto, il capitale sociale delle ATL è collegato ad alcuni diritti e doveri:
-diritto di voto in assemblea;
-dovere di versamento dei contributi consortili proporzionati con un moltiplicatore al capitale sociale secondo quanto deliberato annualmente dall'assemblea dei Soci (art. 11 Statuto);
-diritto al rimborso della quota al valore nominale del capitale in caso di recesso (art. 8.5 statuto);
-diritti patrimoniali in caso di scioglimento e liquidazione della società.

Date queste *premesse,* per determinare il concambio, gli organi amministrativi delle ATL hanno ritenuto corretto riferirsi ai valori economici, stimati secondo un metodo patrimoniale semplice, in analogia a quanto operato nell'operazione di fusione che ha dato origine ad ATL Biella Valsesia Vercelli (costituita il 30/12/2019 attraverso l'unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese S.c. a r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.) e come riscontrato in altre operazioni di fusione di società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro.

Ciò in quanto l'applicazione di metodi reddituali e finanziari non pare appropriata al caso di specie, data l'assenza di scopo di lucro dell'attività sociale e, quindi, la non coerenza di un'ipotesi di una corrente reddituale che sia realizzata indefinitamente nel tempo.

In via di principio ed in chiave valutativa, potrebbe essere dato un peso alla capacità delle singole ATL di generare risultati operativi positivi, con il limite comunque della prospettiva di un fisiologico pareggio di bilancio, che porterebbe al più a determinare un avviamento negativo in un'ottica di creazione / distruzione di valore, che però non è stata ritenuta indicata per entità che generano valore verso i Soci consorziati in via indiretta attraverso la promozione del turismo nei rispettivi ambiti territoriali.

In tale prospettiva, l'utilità complessiva che i Soci ritraggono in via mediata ed indiretta dalla partecipazione alla Società, conformemente allo scopo consortile, può essere approssimata dall'investimento necessario per acquisire o riprodurre le attività al netto delle passività presenti nello Stato Patrimoniale delle ATL.

Pare, quindi, preferibile utilizzare il metodo patrimoniale per la stima del concambio in quanto maggiormente idoneo a sintetizzare in unità di misura omogenee e secondo criteri di equità i rapporti relativi inerenti i diritti / doveri collegati al capitale sociale.

In assenza di cespiti aventi significative riserve latenti di valore, le consistenze patrimoniali delle due ATL sono state assunte in misura pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021 (ricordando che i bilanci sono stati regolarmente assoggettati a revisione legale senza che emergessero rilievi di sorta), aumentato o diminuito degli aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di oggi.

A tale proposito si è considerato che il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da Euro 400.000 a Euro 364.922, a seguito del recesso di alcuni Soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei Soci del 27 dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio Raffaele Lavioso, mentre il capitale sociale della ATL No è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio Emanuele Caroselli del 29 giugno 2021, con termine ultimo per aderire del

15 aprile 2022. Il capitale è risultato aumentato per l'importo di Euro 13.944,42, passando da Euro 100.193,02 ad Euro 114.137,44, con versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Ne risultano i rapporti relativi illustrati nella Tavola sotto esposta (importi evidenziati per facilità di lettura in migliaia di Euro pur mantenendosi nei calcoli gli arrotondamenti all'euro).

Valori di patrimonio netto contabile (€'000)		%
PN ATL BVV al 31/12/2021	400	
Riduzione di capitale	-35	
PN post riduzione di capitale	*365*	*52,14%*
PN ATL No al 31/12/2021	307	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	28	
PN post aumento di capitale	*335*	*47,86%*
RH aggregato	*700*	*100,0%*

Il capitale sociale della società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a Euro 286.337 e sarà assegnato:

-per Euro 149.295 ai Soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa;

-per Euro 137.042 ai Soci di ATL No, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL No moltiplicato per 1,20067S ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Al di là delle note di tipo metodologico in precedenza richiamate, che hanno richiesto l'adattamento al contesto specifico dei metodi di valutazione usualmente applicati ad entità finalizzate alla produzione e distribuzione di utili, non si segnalano particolari difficoltà di valutazione.

8. Il lavoro svolto

Per l'espletamento dell'incarico, la scrivente dà atto di aver svolto attività di verifica riguardo, sia alla documentazione indicata nel paragrafo 4 che precede, sia ai metodi utilizzati dagli ORGANI AMMINISTRATIVI per la determinazione del rapporto di cambio.

Rispetto alla documentazione utilizzata, la scrivente dà atto, in particolare, di aver analizzato il Progetto di fusione e le Relazioni ex art. 2501 quinquies c.c. degli ORGANI AMMINISTRATIVI le Situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. delle società partecipanti alla data del 31 dicembre 2021; Rispetto al metodo di valutazione utilizzato per la determinazione dei rapporto di cambio, lo scrivente dà atto di avere svolto le seguenti principali attività:

- verifica della completezza e della ragionevolezza delle motivazioni per la determinazione del rapporto di cambio;

- analisi critica delle metodologie valutative scelte dagli ORGANI AMMINISTRATIVI economici delle società partecipanti alla fusione.

9. Adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute

L'espressione di un parere sull'adeguatezza della metodologia valutativa utilizzata dagli ORGANI AMMINISTRATIVI e sulla validità dei risultati che derivano dalla sua applicazione è finalizzata all'ottenimento di valori omogenei e raffrontabili per la determinazione del rapporto di cambio e non ,quindi, alla stima di valori assoluti del capitale economico delle società partecipanti alla FUSIONE.

Ne consegue che i valori di capitale economico determinati dal ORGANI AMMINISTRATIVI, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella sopra indicata.

Nel quadro di analisi sopra delineato, s'illustrano, di seguito, le principali considerazioni svolte sulla scelta del metodo di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà nelle circostanze dei caso di specie.

Il metodo utilizzato per la valutazione del capitale economico di società senza scopo di lucro partecipanti ad operazioni straordinarie, è il metodo patrimoniale semplice, che include esclusivamente i valori attuali del patrimonio sociale, senza considerare le circostanze future. Con tale metodo si ritiene di poter equiparare il valore economico delle società al patrimonio netto contabile, al fine di ridurre al minimo la soggettività propria di ogni attività di valutazione in modo da esprimere delle grandezze non arbitrarie.

10. Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle analisi sopra indicate Io scrivente ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. ritiene che il metodo adottato dagli ORGANI AMMINISTRATIVI sia adeguato in quanto nella circostanza non arbitrario, e che Io stesso sia stato applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio e nella fattispecie congruo ai sensi e per gli effetti dell'art 2501 sexies c.c.

Vercelli, 27 Giugno 2022

IN FEDE
DR. ANDREA CALVI

Andrea Calvi

Allegato B

STATUTO SOCIALE ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI ai sensi del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche e della L.R.11/07/2016 n. 14

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter*. c.c., denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli – società consortile a responsabilità limitata - s.c. a r.l." o brevemente "ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli s.c. a r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – SEDE

3.1 La Società ha sede in Vercelli.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

a. Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
b. Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
c. Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
d. Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
e. Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
f. Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
g. Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
h. Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
i. Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.
Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

a. il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
b. la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi sociali;
c. il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
d. l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
e. la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 286.337,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato (per il totale delle quote) fino ad un massimo di 2 (due) volte.

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

a. le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
b. i contributi di liberalità;
c. le sponsorizzazioni.

Art. 12 – ORGANI

12.1 Sono organi della società:

a. l'Assemblea dei Soci
b. l'Organo di Amministrazione
c. l'Organo di Controllo

12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, designato dalla Regione Piemonte, in caso di Consiglio di Amministrazione;
d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
f. modifiche al presente Statuto;
g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile.
j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.
14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda

convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia presente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione il soggetto verbalizzante, che provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

a. nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
b. le modifiche dello statuto;
c. l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
d. l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;
e. la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
f. la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.
Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2468 3° comma C.C.:
- la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;
- la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha diritto di designare un membro, secondo criteri che garantiscano la rappresentatività a rotazione dei diversi ambiti territoriali;
- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 2: Comuni della Provincia di Biella;
- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 5: Comuni della Provincia di Novara;
- un componente è designato a maggioranza delle quote di capitale dai soci appartenenti all'ambito territoriale 3: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.
La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;

f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica, è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, a cura del Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, a cura del consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia presente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione il soggetto verbalizzante, che provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.
In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo, deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28– VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporsi annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regolamenta la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

lì, 27 giugno 2022
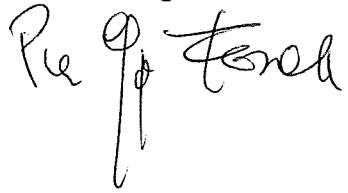
Per ATL Biella Valsesia Vercelli
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Pier Giorgio Fossale